

**Atto Costitutivo di Associazione Culturale e Teatrale
denominata "I Scoordinati"**

L'anno duemilaotto, il giorno 18 del mese di Agosto, in Roma - Via Fausto Gullo n. 79, si conviene e stipula quanto segue tra i seguenti signori:

**1. FILOSA Luigi Leonardo nato a Cariati (CS) il 9-7-55
e residente in Roma - Via Fausto Gullo, 79
C.F. FLSLLN55L09B774L**

**2. CATALUCCI Raffaella nata a Roma (RM) il 8-8-58
e residente in Roma - Via Scorticabove, 53
C.F. CTRLFL58M48H501V**

**3. DELLA PITTIMA Paola nata a Roma (RM) il 28-12-63
e residente in Roma - Via Antonino Borzì, 3
C.F. DLLPLA63T68H501O**

**4. MARCHINI Maurizio nato a Roma (RM) il 18-9-57
e residente in Roma - Via Antonino Borzì, 3
C.F. MRCMRZ57P18H501S**

**5. NANGANO Michelangelo nato a Palermo (PA) il 25-4-58
e residente in Roma - Via Scorticabove, 53
C.F. NNGMHL58D25G273A**

1. Di costituire una Associazione Culturale e Teatrale denominata "I Scoordinati" con sede presso il Sig. Filosa Luigi Leonardo in Roma - Via Fausto Gullo n. 79.

2. L'Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale. Non ha fini di lucro ed è orientata al volontariato e ad attività di interesse sociale; le attività teatrali da essa organizzate saranno sempre improntate ed ispirate a questi principi.

3. Lo scopo dell'Associazione è di praticare, promuovere e diffondere l'arte e la cultura teatrale in ogni sua forma e con ogni mezzo legalmente consentito.
4. A tal fine l'Associazione potrà porre in essere ogni altra iniziativa utile per il raggiungimento degli scopi sociali.
5. L'Associazione non ha patrimonio; per il conseguimento delle sue attività può direttamente, con eventuali contributi, proventi o redditi di esercizio, acquistare beni mobili.
6. Nel suddetto Statuto si stabilisce che il funzionamento dell'Associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci e che le cariche sociali sono elettive.
7. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
Eventuali avanzi di gestione saranno impiegati per le attività future.
8. L'Associazione si estinguerà se i soci si ridurranno a meno di tre o comunque si verifichi l'impossibilità di conseguire gli scopi della sua costituzione.
In tal caso le attività dell'Associazione al netto delle passività verranno devolute a finalità simili o in beneficenza.
9. Viene allegato al presente Atto lo Statuto, composto da n. 35 articoli, approvato dall'assemblea dei Soci Fondatori.

10. I Soci Fondatori, costituiti in assemblea, eleggono per la prima volta in sede di costituzione ed in seguito dall'Assemblea il Consiglio Direttivo dell'Associazione, che rimarrà in carica per i primi tre anni.

11. A comporre il primo Consiglio Direttivo sono stati chiamati alla carica di:

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| • Presidente | Filosa Luigi Leonardo |
| • Vice Presidente | Catalucci Raffaella |
| • Tesoriere | Della Pittima Paola |
| • Segretario | Marchini Maurizio |
| • Delegato ai rapporti esterni | Nangano Michelangelo |

12. Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause d'ineleggibilità previste dalla legge.

13. Il presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per la costituzione dell'Associazione.

Letto approvato e sottoscritto da ciascun Socio Fondatore sopra indicato, nell'ordine:

- FILOSA Luigi Leonardo Luigi Filosa
- CATALUCCI Raffaella Raffaella Catalucci
- DELLA PITTIMA Paola Paola Della Pittima
- MARCHINI Maurizio Maurizio Marchini
- NANGANO Michelangelo Michelangelo Nangano

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI ROMA 4 COLLATINO
Registrato in data 26 AGO 2008.....
N. 6997, Serie 3, versato
EURO 168,00 (Centosessantotto/100)
Il Dirigente Area Servizi

[Handwritten signature]



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE e TEATRALE
"I Scoordinati"

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Denominazione

E' costituita l'Associazione Culturale e Teatrale denominata "I Scoordinati".

ART. 2 - Scopo

L'Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale.

Non persegue fini di lucro ed è orientata al volontariato e ad attività di interesse sociale; le attività teatrali da essa organizzate saranno sempre improntate ed ispirate a questi principi.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Eventuali avanzi di gestione saranno impiegati per le attività future.

L'Associazione ha lo scopo sociale di:

- stimolare e sostenere la crescita morale, spirituale, culturale e sociale dell'uomo attraverso ogni espressione di spettacolo realizzato con carattere di amatorialità;
- praticare, promuovere e diffondere l'arte e la cultura teatrale in ogni sua forma e con ogni mezzo legalmente consentito;
- realizzare servizi e attività connesse al tempo libero e all'intrattenimento, e a tutte le altre attività reputate necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale.

E' caratterizzata altresì dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche sociali e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di

prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

L'Associazione, al fine di raggiungere meglio i propri fini istituzionali, può affiliarsi, convenzionarsi o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere, che perseguono i suoi stessi fini.

Istituzionalmente i soci s'impegnano a promuovere e realizzare almeno uno spettacolo teatrale per anno solare.

In caso straordinario di impossibilità, il Presidente dovrà convocare il Consiglio Direttivo, che delibererà in merito.

ART. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

TITOLO II

I SOCI

Art. 4 - Categorie di soci

Sono ammessi alla frequenza dell'Associazione quattro categorie di soci:

a) **Soci Fondatori:**

coloro che hanno costituito l'Associazione per cui ne fanno parte di diritto, corrispondendo la quota associativa;

b) **Soci Ordinari:**

coloro che entrano a far parte dell'Associazione in seguito a richiesta, corrispondendo la quota associativa;

c) **Soci Onorari:**

persone che entrano a far parte dell'Associazione in quanto eminenti personalità del mondo del lavoro e della cultura e/o se acquisiscono

particolari meriti collaborando al perseguimento delle finalità dell'Associazione, a titolo gratuito;

d) **Soci Sostenitori:**

coloro che, persone, Enti, Associazioni, sono ammessi a far parte dell'Associazione per il versamento di una quota di particolare ed elevata entità, o per la donazione di materiali attinenti all'attività artistica.

ART. 5 - Domanda di ammissione

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Le persone che intendono far parte dell'Associazione devono essere dotate di una irreprensibile condotta morale e civile.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo; l'accettazione della stessa è demandata al Consiglio Direttivo.

Solo in caso di diniego da parte del Consiglio Direttivo la stessa sarà sottoposta alla valutazione dell'Assemblea.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà parentale.

Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La qualità di socio permanente si acquisisce con le seguenti regole procedurali:

1) Soci fondatori:

ne fanno parte di diritto avendo promosso e costituito l'Associazione.

2) Soci Ordinari:

- a) richiesta da parte dell'aspirante controfirmata da almeno un socio;
- b) presentazione e accettazione della richiesta da parte del Consiglio Direttivo;
- c) versamento della quota sociale all'atto dell'iscrizione;
- d) sottoscrizione per presa visione ed accettazione del presente statuto.

3) Soci Onorari e Sostenitori:

- a) proposta di ammissione da parte del Consiglio Direttivo per persone, Enti o Associazioni in possesso dei requisiti previsti dall'Art. 4C o Art. 4D ;
- b) accettazione della richiesta da parte del Consiglio Direttivo.

I soci ammessi riceveranno la tessera di adesione dell'Associazione.

ART. 6 - Diritti, obblighi e responsabilità dei soci

I soci fondatori e ordinari sono obbligati a versare allo scadere dell'annualità la quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.

I soci minorenni potranno partecipare alle assemblee ma senza diritto di voto; tale diritto verrà automaticamente acquisito alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

La qualità di socio da diritto a partecipare alle iniziative promosse dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Il socio ha diritto di partecipare alle attività dell'Associazione in relazione alle esigenze artistiche della stessa. Il socio ha il dovere di prestare la propria attività anche per le opere associative collaterali, quali i servizi di palcoscenico, i trasporti, i carichi e gli scarichi e quant'altro necessario allo svolgimento delle iniziative associative.

Il socio è obbligato alla piena osservanza dello Statuto, delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo; è obbligato inoltre a interessarsi dell'attività dell'Associazione e a perseguire le finalità e gli scopi della stessa.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto al Direttivo le loro dimissioni entro il 31 ottobre di ciascun anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al pagamento delle relative quote associative.

ART. 7 - Esclusione e dimissione

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissione volontaria (mediante presentazione di richiesta scritta al Consiglio Direttivo);
- b) morosità (mancato versamento della quota sociale nei termini previsti);
- c) decesso del socio;
- d) inosservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi sociali;
- e) disinteresse alle attività dell'associazione o comportamenti in contrasto con le finalità e gli scopi della stessa;

f) radiazione del socio (per azioni ritenute riprovevoli entro e fuori l'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento della stessa).

La perdita della qualità di socio non dà diritto al rimborso della quota sociale.

L'accertamento delle suddette condizioni è demandato al Consiglio Direttivo.

Per i punti a) b) la perdita della qualità di socio è di competenza del Consiglio Direttivo, che provvede a darne comunicazione scritta all'interessato e a comunicarlo alla successiva Assemblea.

Per il punto c) il Consiglio Direttivo prende atto della scomparsa del socio e ne dà comunicazione alla successiva Assemblea.

Il provvedimento di esclusione del socio deliberato dal Consiglio Direttivo per i punti d) e) f) deve essere invece ratificato dall'Assemblea.

Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disanima degli addebiti.

Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 8 - Cariche sociali

Possono ricoprire le cariche sociali solamente i soci fondatori e ordinari. Gli stessi devono essere in regola con il pagamento della quota associativa, essere maggiorenni e non aver riportato in passato condanne penali.

Art. 9 - Organi sociali

Gli organi sociali sono:

- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Tesoriere;
- Il Segretario;
- Il Delegato ai rapporti esterni;
- Il Consiglio Direttivo;
- L'Assemblea dei soci.

E' organo eventuale e temporaneo dell'Associazione la Commissione di Lavoro.

ART. 10 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente, insieme ai componenti del Consiglio Direttivo, risponde personalmente e solidalmente per le obbligazioni assunte dall'Associazione nel caso in cui il fondo comune non sia sufficiente ad estinguere il credito vantato dai creditori.

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne cura l'organizzazione al fine di raggiungere i fini istituzionali previsti dal presente Statuto.

Il Presidente, inoltre, presiede il Consiglio Direttivo, convoca il Consiglio stesso e l'Assemblea dei Soci, dà esecuzione a tutti i provvedimenti adottati dagli organi deliberanti.

ART. 11 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

ART. 12 - Il Tesoriere

Il Tesoriere, in quanto responsabile del patrimonio dell'Associazione, ricopre le cariche di economo e di cassiere.

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo annotandole nell'apposito libro cassa.

Cura gli adempimenti richiesti dagli Enti erogatori di contributi e la conservazione delle attrezzature teatrali e di ogni altro bene facente parte del patrimonio.

Redige l'inventario delle attività e delle passività alla fine di ogni esercizio.

La carica del Tesoriere è cumulabile.

ART. 13 - Il Segretario

Il Segretario ha il compito di redigere i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci; in sua assenza il Presidente nomina un sostituto.

Il Segretario, inoltre, dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, ed ha la responsabilità della tenuta dei libri sociali dell'Associazione. La carica del Segretario è cumulabile.

ART. 14 - Il Delegato ai rapporti esterni

Il Delegato ai rapporti esterni ha compiti di rappresentanza nei confronti di associazioni e terzi per quanto riguarda i contatti preliminari per la partecipazione a manifestazioni o iniziative di carattere teatrale, culturale e sociale.

La carica del Delegato ai rapporti esterni è cumulabile.

ART. 15 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'Assemblea, da un minimo di 3 ad un massimo di nove eletti. Nel caso in cui il numero dei membri del Consiglio Direttivo sia minore al numero delle cariche è possibile il cumulo delle stesse.

Il Consiglio Direttivo, in base alla disponibilità dei soci, potrà assegnare gli incarichi che riterrà opportuno al fine di raggiungere le finalità previste dall'Associazione.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più dei suoi membri, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione, dandone comunicazione ai soci alla prima Assemblea successiva.

I membri nominati resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

ART. 16 - Convocazione e riunione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, a voce, per iscritto o tramite SMS telefonici di sua iniziativa, su richiesta di un membro del Consiglio Direttivo o su richiesta dell'Assemblea.

ART. 17 - Deliberazioni, poteri e obblighi del Consiglio Direttivo

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei membri, sono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o del suo sostituto.

Il Consiglio Direttivo cura la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione con la più ampia facoltà nell'attuazione di ogni iniziativa, nel rispetto degli scopi statutari e delle direttive del Presidente.

Il Consiglio ha il potere di:

- approvare l'ammissione dei soci;
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- deliberare sulle cause di esclusione dei soci in base all'Art. 7 a) e b);
- formulare pareri sulle cause di esclusione dei soci in base all'Art. 7 d) e f) che devono poi essere sottoposti alla definitiva approvazione dell'Assemblea dei soci;
- determinare annualmente la quota sociale e le modalità di riscossione della stessa;
- attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione di atti per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle delibere assembleari;
- fissare le date delle assemblee ordinarie e straordinarie;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale;

- nominare il Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e il Delegato ai rapporti esterni;
- conferire ai soci, disponibili ad accettare tale incombenza, gli incarichi che più riterrà opportuno.

I suoi membri hanno potere discrezionale a far parte delle eventuali Commissioni di Lavoro.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo sarà redatto verbale su apposito registro, sottoscritto da chi presiede e dal Segretario, o dal suo sostituto.

ART. 18 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea generale dei soci è l'organo deliberativo dell'associazione e può prendere le decisioni necessarie ad un corretto funzionamento della vita associativa.

L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative, ognuno dei quali ha diritto ad un voto sia nell'Assemblea Ordinaria che Straordinaria.

Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere:

- a) Ordinaria;
- b) Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria è convocata dal Presidente.

L'Assemblea Ordinaria deve essere svolta, almeno una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo e di previsione.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente di sua iniziativa, su richiesta di un membro del Consiglio Direttivo o su richiesta di un singolo socio per deliberare sui punti previsti dall'Art. 22.

La convocazione dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria avverrà almeno 7 giorni prima mediante comunicazione agli associati, utilizzando uno dei diversi mezzi di posta cartacea, e/o elettronica, o SMS telefonici.

Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno.

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente di sua iniziativa, su richiesta di un membro del Consiglio Direttivo per deliberare sui punti previsti dall'Art. 23.

ART. 19 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

Nel caso di deliberazione riguardante la responsabilità personale dei soci gli stessi non hanno diritto di voto.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

ART. 20 - Organi dell'Assemblea

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Il Presidente dirige i lavori, controlla la disciplina durante la riunione, regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

L'Assemblea in caso di assenza del Segretario nomina un sostituto per la redazione del verbale.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario.

Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 21 - Validità assembleare

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione tanto l'Assemblea Ordinaria che l'Assemblea Straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

ART. 22 - Deliberazioni e poteri dell'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il voto è palese, tranne per gli argomenti per i quali un quarto dei presenti richianda il voto segreto e nei casi in cui si debba deliberare sull'esclusione dei soci dall'Associazione.

L'Assemblea Ordinaria ha il potere di:

- a) approvare il Bilancio Consuntivo e Preventivo;
- b) pronunciarsi su tutte le questioni sottoposte dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- d) nominare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) costituire le Commissioni di Lavoro, quale organo temporaneo dell'associazione che agisce con compiti e poteri di cui agli art. 24, 25 e 26, e deliberare su di loro.
- f) pronunciarsi sulle cause di esclusione dei soci in base all'Art. 7 d) e) f).
- g) nominare eventuali altre Commissioni o gruppi di lavoro finalizzati al raggiungimento degli scopi sociali;
- h) pronunciarsi su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

Art. 23 - Deliberazioni e poteri dell'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria delibera con i seguenti quorum:

a) maggioranza dei due terzi dei presenti quando è chiamata a:

- 1) approvare un nuovo statuto o a modificare quello vigente;
- 2) sciogliere l'associazione.

b) maggioranza semplice in tutti gli altri casi.

L'Assemblea Straordinaria ha il potere di:

- a) approvare e modificare lo Statuto Sociale;
- b) approvare lo scioglimento dell'Associazione e le modalità di liquidazione;
- c) deliberare su tutti gli argomenti che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno far discutere in quanto di particolare rilevanza.

ART. 24 - La Commissione di Lavoro

La Commissione di Lavoro è un organo provvisorio dell'Associazione che è costituito ed insediato dall'Assemblea per valutare la possibilità di realizzazione di particolari iniziative.

Indicazioni, parametri e termini per la valutazione sono forniti dall'Assemblea stessa, che, all'occorrenza, provvede anche alla creazione di un Fondo Straordinario.

La Commissione è composta da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri scelti dall'Assemblea tra tutti i Soci disponibili a farne parte.

I membri del Consiglio Direttivo hanno potere discrezionale a farne parte.

ART. 25 - Compiti e poteri della Commissione di Lavoro

La Commissione, nei termini e secondo le indicazioni ricevuti, presenta all'Assemblea una Relazione accompagnata dalla Previsione di Spesa.

L'approvazione dell'Assemblea autorizza la Commissione a gestire la realizzazione dell'iniziativa, e richiede che a conclusione sia presentata una Relazione Finale contenente un Consuntivo di Spesa.

La mancata approvazione dell'Assemblea comporta lo scioglimento della Commissione e l'archiviazione dell'iniziativa, facendo salva la facoltà del Consiglio Direttivo di reincarico ad una nuova Commissione scelta dall'Assemblea.

ART. 26 - Controllo della Commissione di Lavoro

La Commissione autorizzata a gestire un'iniziativa, nei casi in cui riscontri in corso d'opera l'impossibilità di realizzarla (economicamente e/o in concreto) secondo quanto stabilito e previsto nella Relazione e nell'allegata Previsione di Spesa approvati, non può assumere decisioni e/o iniziative in modo autonomo.

In tali casi la Commissione rimette ogni decisione al Consiglio Direttivo, che valuta se convocare l'Assemblea o assumere ogni decisione in modo autonomo.

TITOLO IV

LIBRI SOCIALI

ART. 27 - Natura

I libri sociali sono:

- a) il libro dei soci;
- b) il libro dei verbali delle riunioni (Assemblee, Direttivi, Commissioni, Comitati);
- c) il libro dei bilanci.

ART. 28 - Redazione e conservazione

Il libro dei soci e il libro dei verbali delle riunioni sono redatti e conservati dal Segretario; il libro dei bilanci è redatto e conservato dal Tesoriere. Tutti i libri sono a disposizione, su richiesta, di ogni singolo Socio.

ART. 29 - Il bilancio

Il Consiglio direttivo, entro 2 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

ART. 30 - Esercizio sociale e formazione dei bilanci

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio preventivo e consuntivo devono essere approvati ogni anno entro il mese di Marzo. Questi devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 (quindici) giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.

I singoli capitoli del bilancio inerenti una specifica iniziativa per la quale è stata costituita una Commissione vanno approvati dall'Assemblea al termine di tale iniziativa.

TITOLO V PATRIMONIO

ART. 31 - Definizione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) quote associative;
- b) attrezzature teatrali;
- c) beni mobili ed immobili acquistati o pervenuti da enti o privati;
- d) donazioni, erogazioni, lasciti, elargizioni e contributi di Soci, Enti o privati;
- e) proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e servizi diretti;
- f) ogni altro bene necessario al raggiungimento dello scopo sociale.

Non rappresentano patrimonio dell'Associazione tutti i materiali, gli oggetti e quanto altro sia messo a disposizione dagli associati e/o dai terzi a titolo gratuito.

Il patrimonio è unico e indivisibile. E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 32 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci.

L'Associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile; si estingue inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.

Il patrimonio residuo dell'Associazione deve essere devoluto ad una o più associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito il Consiglio Direttivo, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 33 - Gestione provvisoria dell'Associazione

Il Presidente, d'intesa con il Consiglio Direttivo, convocherà in tempo utile l'Assemblea dei Soci, al fine di deliberare il rinnovo degli organi sociali giunti alla scadenza del mandato.

Per evitare soluzioni di continuità alle attività dell'Associazione, allo scadere del mandato di 3 anni degli organi istituzionali, il Consiglio Direttivo, in attesa dell'insediamento dei nuovi membri, provvederà ad operare per tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

ART. 34 - Controversie interne all'Associazione

Tutte le controversie tra Soci relative al rapporto associativo, tra Soci ed Associazione nonché le controversie tra organi dell'Associazione, saranno sottoposte al giudizio dell'Assemblea con la presenza di almeno i 2/3 degli aventi diritto al voto. Il suo giudizio sarà inappellabile.

ART. 35 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre disposizioni di legge che regolano la materia.

Letto approvato e sottoscritto da ciascun Socio Fondatore sotto indicato, nell'ordine:

1. FILOSA Luigi Leonardo *Luigi Leonardo*
2. CATALUCCI Raffaella *Raffaella Catalucci*
3. DELLA PITTIMA Paola *Paola Della Pittima*
4. MARCHINI Maurizio *Maurizio Marchini*
5. NANGANO Michelangelo *Michelangelo Nangano*

Roma, 26-8-2008